

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

PRIMARIA

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE

A) Il Consiglio della Classe analizza il **processo di maturazione** di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:

- La situazione di partenza;
- situazioni certificate di disabilità;
- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- per gli alunni con genitori stranieri, al necessario adattamento dei programmi di insegnamento all'eventuale Piano Didattico Personalizzato, facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno;
- condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
 - la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
 - la validità della frequenza corrispondente ad almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale, salvo deroghe previste dalle delibere del Collegio docenti

La **valutazione degli alunni con genitori stranieri** terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale.

Per gli alunni di recente inserimento nel sistema scolastico italiano (NAI) è possibile non indicare il voto sintetico decimale in ambiti complessi (materie di studio, lingue straniere, ...). Tale caso sarà descritto opportunamente nel giudizio del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti.

B) Interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie O PDP. per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);

- Sosta didattica;
- Recupero delle abilità di base;
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
- Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio.

C) La non ammissione si concepisce:

come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal consiglio di classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti **criteri di valutazione**:

- carenze nelle abilità fondamentali
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
- mancati progressi rispetto al livello di partenza
- inadeguato livello di maturazione
- mancato studio sistematico delle discipline
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni
- mancanza di impegno
- assenze superiori ad $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti

Il voto di ammissione all'esame è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto, **unitamente ad un giudizio di idoneità.**

- Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

- Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

- La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

- In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell'affissione dei tabelloni e della pubblicazione on line dei risultati dello scrutinio.